

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CANGEMI e LENTI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con un'ordinanza del 22 dicembre 1998, il Tar del Lazio ha disposto l'iscrizione con riserva, in attesa di sentenza definitiva, alla facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Catania, degli studenti che avevano presentato ricorso dopo essere stati esclusi dai *test* di ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso di medicina e odontoiatria;

dopo aver ottenuto copia dell'ordinanza del Tar, gli studenti ricorrenti, a partire dal 14 gennaio 1998, si sono presentati agli sportelli delle segreterie studenti dell'Università di Catania per le regolamentari pratiche di trasferimento da altri corsi di laurea ai corsi della facoltà di Medicina, ottenendo l'iscrizione con riserva come stabilito dall'ordinanza;

lunedì 18 e martedì 19 gennaio 1999, invece, gli studenti che si rivolgevano agli sportelli della facoltà di scienze, per il trasferimento dal corso di laurea in scienze biologiche ai corsi di medicina e odontoiatria, si vedevano negare la possibilità di trasferimento e addirittura di consegnare il modulo prestampato; solo martedì pomeriggio i moduli venivano nuovamente ritirati, ma con la precisazione che l'iscrizione non sarebbe stata ratificata fino ad una prossima decisione del rettore;

in un incontro con una delegazione dei ricorrenti, tenutosi la mattina di martedì 19 gennaio 1999, la direzione amministrativa dell'Università comunicava che l'ateneo avrebbe bloccato, a prescindere dall'ordinanza del Tar, le iscrizioni alla facoltà di Medicina, e consigliava agli studenti di non effettuare il trasferimento, minacciando l'impossibilità di reinscrizione al corso di laurea di provenienza, e giun-

gendo addirittura a chiedere agli studenti i nomi degli impiegati che avevano accolto i moduli allo sportello per eventuali procedimenti disciplinari;

la direzione amministrativa comunicava anche che il dibattito su un eventuale provvedimento di sanatoria per gli studenti ricorrenti, previsto all'ordine del giorno, in seguito a due rinvii, per la seduta del Senato Accademico di venerdì 29 gennaio 1999, sarebbe stato certamente rinviato ulteriormente, per scoraggiare le attese dei ricorrenti —:

quali iniziative si intendano assumere affinché, in attesa della definitiva soluzione della complessa situazione che si è determinata in relazione alla questione degli accessi alle università, le università si attengano alle sentenze al riguardo emesse dai Tar, che costituiscono in questo momento gli unici punti di certezza per gli studenti. (3-03356)

**NAPOLI, POLIZZI, AMORUSO e MAREN-
RENGO.** — *Al Ministro per l'università e la ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

da qualche anno, i Tribunali amministrativi regionali di tutta Italia hanno consentito la possibilità di frequentare i corsi di laurea, nelle Facoltà a numero chiuso, anche a quegli studenti che, esclusi in sede di selezione, avevano successivamente presentato ricorso adducendo la presunta incostituzionalità di limitare il diritto allo studio;

tale iscrizione è stata però sempre ammessa con « riserva », in attesa cioè che i Tar decidessero nel merito del ricorso;

a distanza di anni i Tar non si sono mai pronunciati nel merito;

per l'assenza della suddetta pronuncia, in tutte le Università italiane è venuta a crearsi la paradossale situazione di avere studenti che, nei prossimi mesi, rischiano di laurearsi con riserva;

con sentenza n. 383 del 23 novembre 1998 la Corte costituzionale ha riconosciuto legittima la limitazione allo studio per quelle facoltà che richiedono un'esperienza pratica, invitando comunque il Parlamento a legiferare più compiutamente sull'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso;

nel frattempo, con la pronuncia della Consulta, si è posto il problema di definire lo *status* giuridico degli iscritti con riserva;

il Ministro Zecchino, contraddicendo una precedente circolare che suggeriva una sanatoria generale, ha emanato in questi giorni la circolare protocollo n. ACG 1487, che consiglia alle Facoltà universitarie di tutta Italia una sanatoria solo per gli iscritti con riserva fino all'anno 1997/1998, lasciando invece a quelli immatricolati con riserva nell'anno 1998/1999, sempre in base ad una sospensiva del Tar, unicamente la possibilità di cambiare facoltà;

essendo scaduto il termine per il cambio o nuova iscrizione alle Facoltà universitarie fissato per legge, improrogabilmente, al 31 dicembre di ogni anno, gli studenti suddetti hanno acquisito l'identico *status* giuridico dei colleghi iscritti con riserva negli anni precedenti;

tale *status* giuridico parrebbe invece ignorato dal Ministro Zecchino nella circolare diffusa in questi giorni ed invece considerato da alcune università italiane che, in difformità con quanto suggerito in sede ministeriale, avrebbero invece esteso la sanatoria agli stessi iscritti con riserva nell'anno 1998/1999;

invece il Senato Accademico dell'Università di Bari, senza neppure acquisire in alcuni casi il parere dei Direttori dei corsi, ha escluso dalla sanatoria i predetti iscritti con riserva;

questo atteggiamento, oltre a provocare tensioni particolari all'interno dell'ateneo barese, rappresenta un'ulteriore e ancor più grave discriminazione nei confronti di chi è stato iscritto con riserva nell'anno corrente presso l'università di Bari;

la descritta situazione non sembra assolutamente degna di un Paese « normale » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per consentire l'estensione della sanatoria anche all'anno accademico in corso, ristabilendo così la parità di trattamento fra tutti gli iscritti con riserva, ivi compresi quelli relativi all'anno 1998/1999;

se vi siano regole e modalità di applicazione della sanatoria indistinte, allo scopo di evitare che in alcune sedi universitarie, nei confronti degli iscritti con riserva nell'anno accademico corrente, si possa avere una seconda ed ancor più pericolosa discriminazione lasciando unicamente alla libera autonomia dei Senati accademici la possibilità di sanare o meno situazioni che presentano invece identici diritti e posizioni giuridiche soggettive.
(3-03357)

SERVODIO. — *Al Ministro dell'università e ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza del 27 novembre 1998 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sollevata in riferimento agli articoli 3, 33, 34 e 97 della Costituzione, da alcuni tribunali amministrativi;

la Corte costituzionale ha altresì aggiunto che l'intera materia necessita di una organica sistemazione legislativa finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza, presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare, dall'altro preveda tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario;

con una circolare, a seguito della decisione della Corte, relativamente al con-

tenzioso amministrativo avverso gli atti degli atenei preclusivi dell'accesso, il Ministro ha invitato ciascuna Università, nell'ambito dei propri poteri, a valutare la necessità di pervenire alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni e immatricolazioni con riserva, a suo tempo disposte, a seguito di atti assunti anteriormente al 13 agosto 1997, data di entrata in vigore del regolamento sugli accessi universitari di cui al decreto ministeriale n. 245 del 1997;

da questa iniziativa di « sanatoria » sono stati esclusi - situazione verificatasi nell'Ateneo di Bari - gli iscritti con riserva nell'anno 1998-1999;

si è registrata nell'Università di Bari, di fatto, una situazione particolarmente difficile e grave: i giovani che sono stati ammessi con riserva ai corsi hanno sostenuto oneri finanziari per le spese relative all'iscrizione e all'acquisto di testi ed oggi si sentono profondamente delusi per il fatto che la sanatoria non è stata estesa anche a loro;

si rende necessario, in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale e nel rispetto dell'autonomia universitaria, promuovere una apposita iniziativa legislativa per dettare criteri certi per l'accesso ai corsi universitari, così come previsto dalle direttive dell'Unione europea e chiudere la fase di incertezza;

comunque la situazione di grande disagio che ha colpito i giovani iscritti con riserva all'Università di Bari non può lasciare indifferente il Ministro e l'università ma deve impegnare a ricercare la possibilità di percorrere anche per questi giovani la strada della sanatoria che gli interroganti auspicano sia l'ultima -:

quali iniziative intenda assumere il Ministro, di concerto con l'Università di Bari, finalizzate a favorire l'estensione della sanatoria anche agli studenti iscritti nell'anno accademico in corso e non solo agli iscritti con riserva fino all'anno 1997-1998, così come previsto dalla circolare protocollo ACG 1487, emanata di recente

dal ministero dell'università e della ricerca scientifica. (3-03358)

MANZIONE, VOLONTÈ e DI NARDO.
- Al Ministro della pubblica istruzione. -
Per sapere - premesso che:

la norma di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 498 del 1992, con « interpretazione autentica » dell'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, ha cancellato il computo delle maggiori anzianità ivi previste in sede di ricostruzione economica, ma dispone che « gli eventuali maggiori trattamenti spettanti in godimento sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera e con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza »;

la circolare 7 settembre 1993, n. 62 del ministero del tesoro (I.G.O.P.), applicativa della norma suddetta, conferma che la differenza risultante è « da conservare sotto forma di assegno personale »;

il ministero della pubblica istruzione con circolare ministeriale 14 luglio 1997, n. 432 ha emanato istruzioni in merito, con riferimento alla citata circolare 62/93 del tesoro -:

per quale motivo, a seguito di un recente decreto di riassorbimento del provveditore agli studi di Terni nei confronti di un preside in attività di servizio, il centro interregionale di elaborazione per i servizi periferici abbia disposto, ai danni del dipendente, a partire dalla rata di novembre 1998 delle competenze mensili, una ritenuta mensile di lire 148.737, con scadenza al febbraio 2002;

se sia previsto un intervento urgente per evitare che il danno di una discutibile interpretazione autentica della normativa del 1970, che consentiva un modesto beneficio a una benemerita categoria di cittadini, sia aggravato da provvedimenti contrari allo spirito e alla lettera della stessa legge interpretativa. (3-03359)

MANZIONE, VOLONTÈ, DI NARDO, ACIERNO e MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Siae assolve a una funzione di tutela delle opere di ingegno assai efficace e meritevole di congruenti tutele;

sono in corso manovre intese a ridurne le attività trasformando la struttura in una piccola società, con mezzi e personale assolutamente inadeguati, eliminando presidi e sedi che hanno finora consentito che le funzioni autorizzative e di controllo devolute dalla legge fossero efficacemente svolte;

invece di decapitare un patrimonio di risorse e di esperienze così ingente, sarebbe invece possibile e utile implementare le competenze della Siae ponendole al servizio di altri strategici ambiti operativi (vedi beni culturali);

che la deprecata operazione di ridimensionamento avrebbe effetti letali su gran parte dei 1.600 lavoratori operanti nella sede centrale, nelle 14 sedi regionali e nelle 43 filiali —:

quali urgenti, coerenti e mirate iniziative si intendano assumere per scongiurare un evento che sarebbe socialmente e strutturalmente penalizzante per gli interessi culturali e civili del Paese. (3-03360)

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

si richiama l'attenzione sul preoccupante contenuto delle interrogazioni Savarese 4-17304 e Storace 4-16116 che tuttavvia attendono risposta da quasi un anno;

vi è la richiesta della popolazione italiana di una maggiore attenzione alle terapie farmacologiche;

la carenza del ministero della sanità relativa alla farmacovigilanza inerente alla garanzia circa la fabbricazione, la conservazione, il trasporto e il deposito dei far-

maci in conformità delle direttive europee già recepite dal diritto interno e che la corretta gestione dei farmaci è garantita soltanto dalle costanti ispezioni da parte del Nucleo carabinieri sanità;

l'ispezione di questi ultimi nello stabilimento della Industria Chimico-Farmaceutica Biomedica Foscoma S.p.A. avvenuta il 2 novembre 1994 ha consentito il sequestro di 4 quintali circa di materia prima — Buflomedil e Alprazolam — per la produzione dei farmaci commercializzati col nome di Irrodan e Mialin;

il Ministro della sanità, regolarmente informato dai Carabinieri, non ha provveduto in alcun modo a fornire la tutela necessaria per garantire la salute pubblica;

il 4 novembre 1998 — quattro anni dopo la citata ispezione dei Nas — è stata celebrata la terza udienza dibattimentale inerente al procedimento penale n. 78955/94, Pretore dottor Amoroso, PM dottoressa Ilaria Calò;

il 12 gennaio 1999 si è svolta la quarta udienza dibattimentale del summenzionato procedimento;

il 2 maggio 1999 le fattispecie per cui è in dibattimento il procedimento penale suddetto « potrebbero essere prescritte »;

da documenti visionati dall'interrogante risulta che la Direzione generale del servizio Farmaceutico del ministero della sanità, in data 15 novembre 1994, quindi tredici giorni dopo l'ispezione svolta dai Nas, arma dei Carabinieri, in Roma via Tiburtina km 15,00, ha emesso il decreto n. 880 di « Autorizzazione a produrre medicinali » nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina km 14,500 della Biomedica Foscoma S.r.l.;

tale stabilimento era stato smantellato fin dall'inizio del 1993 e l'articolo 2 (Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali) del decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 (Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali) stabilisce che qualsiasi decisione, in

merito all'autorizzazione di cui al comma 1 del summenzionato articolo 2, deve essere presa «previa verifica ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati della preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun medicinale, in conformità della documentazione fornita dal richiedente, e che sia diretto da persona avente i requisiti prescritti dall'articolo 4»;

se l'ispezione per la concessione dell'autorizzazione fosse realmente avvenuta, gli ispettori avrebbero constatato l'esistenza di locali, abbandonati e semivuoti, adibiti solamente a magazzino di campioni medicinali gratuiti e residui di materiale propagandistico, *gadgets*, *visuals* ed altro materiale cartaceo occorrente agli Informatori Scientifici;

la predetta direzione generale del ministero della sanità, in data 27 febbraio 1995, ha emesso il decreto n. 929 di revoca alla produzione di specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico consortile sito in via Tiburtina km 15,00 (stabilimento sottoposto all'ispezione ed al conseguente sequestro summenzionati), su richiesta della ditta stessa inviata alla suddetta Direzione in data 1° marzo 1995, data citata nel decreto medesimo;

nel decreto del 27 febbraio 1995 si evidenziano quindi due errori che difficilmente potrebbero essere imputati a semplice disattenzione, anche perché lo stabilimento della Biomedica Foscama S.r.l. sito in via Tiburtina 15,00 - Roma - è stato inserito nell'«Elenco delle società autorizzate al 31 dicembre 1994 alla produzione o all'importazione di prodotti farmaceutici» che il suddetto ministero ha fatto pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del giorno 11 febbraio 1995;

emergono con evidenza solare, i suddetti errori: a) il primo, relativo all'iden-

tificazione dello stabilimento autorizzato alla produzione con decreto n. 880 - non quello del Km 15,00 ma quello del Km 14,500 della via Tiburtina; b) il secondo, relativo alla data di autorizzazione, il 27 febbraio 1995 viene autorizzata la revoca alla produzione di specialità medicinali sulla base di una richiesta da parte della Biomedica Foscama S.r.l. avvenuta con lettera datata 1° marzo 1995;

risulta evidente peraltro che la direzione generale del servizio farmaceutico del ministero della sanità ha emesso il decreto n. 929 due giorni prima della richiesta inoltrata dalla Biomedica Foscama alla suddetta direzione generale;

i menzionati decreti n. 880 e 929, risultano firmati anziché dal direttore generale dottor Bruno Sciotti, rispettivamente, dalla signora Rosalba Della Monica e dalla signora Leuzzi con formula «per copia conforme»;

poiché ad avviso dell'interrogante quanto descritto potrebbe avere una rilevanza penale, è auspicabile un intervento della magistratura -:

come mai il ministero della sanità, a tutto il 4 novembre 1998, non si sia costituito parte civile nel processo n. 78955/94 pur se sollecitato con raccomandate a.r. e telegrammi da parte dall'associazione sindacale Inforquadri, rappresentativa degli interessi professionali degli Informatori Scientifici-Farmacologi;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare in merito alla vicenda sopra esposta, che configura una fattispecie di particolare gravità nell'ambito gestionale della salute pubblica, fattispecie che a tutt'oggi il ministero della sanità non ha fatto nulla per verificare e contrastare, omettendo di ottemperare a suoi specifici compiti istituzionali. (3-03361)